
PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA
NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DUP
DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
SEMPLIFICATO
2024/2026

ORGANO DI REVISIONE UNICO

COMUNE DI VALGIOIE (TO)

Verbale n 02 del 25 marzo 2024

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE SULLA NOTA DI AGGIORNAMENTO AL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO 2024-2026, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), D.Lgs. 267/2000 (TUEL)

PREMESSA

- Vista la “NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE SEMPLIFICATO (DUPS) 2024-2026”, approvata con la delibera di Giunta Comunale n. 14 del 25 marzo 2024 per la sua successiva presentazione al Consiglio Comunale, e trasmessa a organo di revisione con richiesta di parere ex art. 239, comma 1, lettera b), punto 1), del D.Lgs. n. 267/2000 - TUEL;
- Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 25 marzo 2024 relativa all'approvazione dello schema del bilancio di previsione per il Comune di Valgioie (TO) per gli anni 2024-2026;
- Premesso che con deliberazione n.25 del 28 luglio 2023 è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2024 – 2026 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art.170, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Rilevato che:

- il D.lgs. 267/2000 all'art. 151, comma 1, recita testualmente: *“Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel Documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;
- il principio della programmazione (allegato 4/1 del D.lgs. n. 118/2011) definisce il DUP come *“lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative”*;

Tenuto conto che:

a) l'art.170 del D.Lgs.267/2000, indica:

- al comma 5 *“Il Documento unico di programmazione costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione”*;

b) il successivo articolo 174, indica al comma 1 che *“Lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione sono predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati e alla relazione dell'organo di revisione entro il 15 novembre di ogni anno”*;

c) al punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1 allegato al D.Lgs. n. 118/2011, è indicato che il *“il DUP, costituisce, nel rispetto del principio di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto generale di tutti gli altri documenti di programmazione”*.

d) al punto 8.2) è prevista la Sezione strategica (SeS) che individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma di mandato e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato, mentre la Sezione operativa (SeO) contiene la programmazione operativa dell'ente con

un arco temporale sia annuale che pluriennale, necessaria a supportare il processo di previsione per la predisposizione della coerente manovra di bilancio;

Con deliberazione

La spesa di personale nel PIAO

Come precisato dal nuovo principio 4/1 il DUP non deve più contenere il Piano triennale del fabbisogno di personale.

In particolare, l'Organo di revisione ha verificato che la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

Con deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 23 gennaio 2023 è stato approvato il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2023 – 2025, poi aggiornato con deliberazioni della Giunta Comunale n.28 del 29 agosto 2023 e n.35 del 14 ottobre 2023.

N.B. L'Organo di revisione in merito al PIAO (che deve essere approvato entro il 31/01/2024) deve esprimersi con apposito parere esclusivamente sul Piano triennale dei fabbisogni di personale.

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Per gli interventi ammessi al finanziamento PNRR si rimanda alla comunicazione già inviata tramite sezione "Questionari" della Corte dei Conti.

VERIFICHE E RISCONTRI

Considerato che il DUP aggiornato, costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Esaminato il suddetto documento, con particolare riguardo alla normativa di base (cfr. artt. 151 e 170 del TUEL e Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011), l'Organo di revisione ha verificato:

- a) la completezza del documento in base ai contenuti previsti dal punto 8 del principio contabile applicato n. 4/1; e, che tutti i dati economici, finanziari e patrimoniali riportati nel documento sono stati aggiornati ai fini della loro coerenza con le previsioni di bilancio 2024-2026;
- b) la coerenza interna del DUP con le linee programmatiche di mandato e, con gli "assi strategici" e le "missioni" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (**PNRR**).
- c) la corretta definizione del gruppo della amministrazione pubblica con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi partecipati;
- d) la corretta inclusione nel GAP di eventuali nuovi organismi con la relativa indicazione degli indirizzi e degli obiettivi di tali organismi;
- e) l'adozione degli strumenti obbligatori di programmazione di settore e la loro coerenza con quanto indicato nel DUP e in particolare che:

1) Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

L'elenco annuale dei lavori pubblici deve prevedere opere che soddisfano le seguenti condizioni:

- A. rispetto dei livelli minimi di progettazione di cui all'art. 37 comma 32 del codice;
- B. previsione in bilancio della copertura finanziaria;
- C. previsione dell'avvio della procedura di affidamento nel corso della prima annualità;
- D. conformità dei lavori agli strumenti urbanistici vigenti o adottati.

Un lavoro può essere inserito nel programma triennale dei lavori purché sia stato osservato il livello di progettazione indicato dall'art. 37 comma 2 del codice, quantificando le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro¹.

Non è stato adottato autonomamente ed il DUP contiene il programma 2024-2026.

Il programma triennale espone interventi di investimento uguali o superiori a € 150.000,00, mentre nel DUP vanno riportati anche gli interventi con valore inferiore.

Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2024-2026 ed il cronoprogramma è compatibile con le previsioni dei pagamenti del titolo II indicate nel bilancio.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Si segnala che per il triennio 2024 – 2026 non risultano in programmazione lavori di importo superiore ad euro 150.000,00.

¹ (fonte: "LE PRINCIPALI NOVITÀ DEL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI (DECRETO LEGISLATIVO N. 36/2023) – quaderni di ANCI, giugno 2023). L'articolo 37 del codice non fa alcun riferimento alla documentazione tecnica necessaria per l'inserimento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori il cui importo è superiore a € 150.000 e inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), (€ 5.382.000). In considerazione del fatto che la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali è obbligatorio solo per i lavori di importo pari o superiore alla soglia europea suddetta, mentre al di sotto di essa è facoltativo (vedi All. I.7 art. 2 commi 5 e 6), si ritiene che per l'inserimento nel programma triennale dei lavori il cui importo è compreso in tale fascia, ove non sia redatto il documento di fattibilità delle alternative progettuali, sia sufficiente la quantificazione delle risorse finanziarie necessarie stimate da parte del RUP sulla base del quadro esigenziale o, in alternativa, sulla base della redazione del documento di indirizzo alla progettazione. L'art. 37 non prevede peraltro l'obbligo di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'inserimento nell'elenco annuale dei lavori di importo superiore ad € 1.000.000, come invece era stabilito all'art. 21 del D.Lgs. 50/2016. Le modalità di adozione e approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e del programma triennale degli acquisti di beni e servizi restano le stesse finora seguite con il D.Lgs. 50/2016 in quanto l'Allegato I.5 ricalca pressoché totalmente, fatti salvi i riferimenti agli articoli del nuovo codice, la disciplina di dettaglio riportata nel DM MIT 16/1/2018, n.14, come pure l'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 36/2023 non reca modifiche sostanziali all'art. 21 comma 1 del D.Lgs.50/2016, salvo **(ora superato con l'approvazione del nuovo codice)** aggiunta del rispetto dei principi contabili **che devono essere ancora aggiornati. Al riguardo, per la fase successiva a quella di programmazione, si segnala la FAQ 53 di Arconet sul PFTE e l'approvazione del recente emendamento al DL 145/2023 (AS 912) che prevede che al comma 2, lettera e), dell'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: "del progetto definitivo" sono sostituite dalle seguenti: "del progetto di fattibilità tecnico-economica".**

2) Programma triennale degli acquisti di beni e servizi

Il programma triennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'art. 37 del d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 è redatto secondo lo schema tipo di cui all'allegato I.5 al nuovo Codice.

I programmi sono stati approvati nel rispetto dei documenti programmatici e di coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico finanziaria degli enti.

Il programma espone acquisti di beni e servizi pari o superiori a euro 140.000,00.

Per il triennio 2024 – 2026 non risultano in programmazione acquisti di beni e servizi di importo superiore ad euro 140.000,00.

Il Programma risulta coerente anche con i progetti PNRR che sono stati inseriti nel Programma. (Circolare del 26 luglio 2022, n. 29 - Manuale delle procedure finanziarie degli interventi PNRR)

3) Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari

La gestione del patrimonio immobiliare comunale è strettamente legata alle politiche istituzionali, sociali e di governo del territorio che il Comune intende perseguire ed è principalmente orientata alla valorizzazione dei beni demaniali e patrimoniali del comune.

Nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, la valorizzazione riguarda il riordino e la gestione del patrimonio immobiliare nonché l'individuazione dei beni, da dismettere, da alienare o da sottoporre ad altre e diverse forme di valorizzazione (concessione o locazione di lungo periodo, concessione di lavori pubblici, ecc...). L'attività è articolata con riferimento a due livelli strategici:

- la valorizzazione del patrimonio anche attraverso la dismissione e l'alienazione dei beni, preordinata alla formazione d'entrata nel Bilancio del Comune, e alla messa a reddito dei cespiti;
- la razionalizzazione e l'ottimizzazione gestionale sia dei beni strumentali all'esercizio delle proprie funzioni sia di quelli locati, concessi o goduti da terzi.

Nell'ambito della conduzione della gestione, trova piena applicazione la legislazione nazionale che negli ultimi anni ha interessato i beni pubblici demaniali dello Stato e degli enti territoriali ovvero: il D.L. 25/6/2008 n. 112 (convertito nella L.133 del 6/8/2008), che all'art. 58 indica le procedure per il riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali prevedendo, tra le diverse disposizioni, la redazione del piano delle alienazioni da allegare al bilancio di previsione, nonché il D.Lgs 28/5/2010, n.85, il cosiddetto Federalismo demaniale, riguardante l'attribuzione a Comuni, Province e Regioni del patrimonio dello Stato.

In merito alla gestione del patrimonio e alla programmazione urbanistica del territorio l'Ente nel periodo del Bilancio 2024-2026 non ha previsto alienazioni del patrimonio immobiliare del Comune.

4) Indirizzi sulla programmazione del fabbisogno del personale

L'Organo di revisione preso atto che il piano del fabbisogno del personale costituisce un'apposita sezione del PIAO e rientra tra i documenti che per legge devono essere approvati dopo il DUP, ha constatato che nella Sezione strategica del DUP è stata determinata la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni del DUP, da destinare ai fabbisogni di personale, determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi.

5) Programma annuale degli incarichi.

L'Ente **non ha allegato** al DUP il programma programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008 come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008 ed all'art. 7 comma 6, D. Lgs. 165/2001.

Si segnala che nel DUP sono state indicate le modalità di gestione dei servizi pubblici locali.

Si precisa che l'Ente nella delibera di approvazione del bilancio di previsione deve fissare l'importo massimo per gli incarichi di collaborazione.

f) fatti salvi gli specifici termini previsti dalla normativa vigente, i documenti sopra elencati si considerano approvati, in quanto contenuti nel DUP, senza necessità di ulteriori deliberazioni e

l'accertamento di cui all'articolo l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001 si ritiene soddisfatto con il presente parere;

g) nella nota di aggiornamento al DUP sono state recepite le integrazioni e le modifiche richieste dal Consiglio Comunale nel momento della presentazione del Documento Unico di Programmazione.

CONCLUSIONE

Tenuto conto dello schema di bilancio di previsione 2024-2026, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 15 del 25 marzo 2024;

Ritenuto che il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 contiene nel suo complesso gli elementi richiesti dal principio contabile applicato n. 4/1 e le previsioni in esso contenute risultano attendibili e congrue con il Bilancio di Previsione 2024-2026 in corso di approvazione;

Visto che **sono state** seguite le indicazioni fornite dai principi di vigilanza e controllo dell'Organo di revisione degli enti locali del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC) in ordine al Procedimento di approvazione del DUP e sul parere dell'organo di revisione.

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente ai sensi degli articoli 49 - 1° comma - e 153 del D.Lgs. n. 267/2000;

esprime parere favorevole

- sulla coerenza complessiva della Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024-2026 con le linee programmatiche di mandato;
- sulla attendibilità e congruità delle previsioni in esso contenute.

Il revisore unico

Dott.ssa Maria Gabriella Aimo Boot